

Diritto per l'Ingegneria

La cassa integrazione guadagni ordinaria

La cassa integrazione guadagni ordinaria

- Istituto finalizzato a sostenere la capacità di "guadagno" dei lavoratori in caso di riduzioni o sospensioni dell'attività di lavoro caratterizzate dalla involontarietà, dalla temporaneità, dalla certezza della ripresa.

Cos'è

E' una vicenda modificativa del rapporto di lavoro

Che cosa viene sospeso?

La sospensione non è riferibile al rapporto nel suo complesso, ma soprattutto alla obbligazione e prestazione di lavoro

Elemento comune: sospensione totale o parziale dell'obbligazione di lavoro e degli obblighi indispensabili per il suo adempimento

La sospensione del
rapporto di lavoro
La cassa integrazione guadagni

Che cosa non è sospeso?

Diritto per l'Ingegneria 2014

Posizioni giuridiche accessorie (ad es. l'obbligo di fedeltà, della retribuzione)

Il rapporto di lavoro prosegue a "contenuto ridotto"; l'imprenditore non riceve più la prestazione, pur continuando a sussistere, almeno per un certo periodo di tempo, il suo obbligo di pagare la retribuzione o un' indennità.

La cassa integrazione guadagni ordinaria

- (a) Il campo di applicazione.
- (b) Le cause di intervento.
- (c) La procedura di consultazione sindacale.
- (d) La concessione amministrativa del beneficio.
- (e) Disciplina e contratto di lavoro.

(a) Il campo di applicazione

- Imprese destinatarie della normativa e imprese escluse. Non imprenditori.
- Lavoratori beneficiari e categorie escluse.

Imprenditori

Diritto per l'Ingegneria 2014

- Imprese industriali che svolgono attività manifatturiera secondo la definizione della legge n. 88/99.
- Cooperative agricole e consorzi (limitatamente).
- Compagnie e gruppi portuali.
- Imprese stagionali (limitatamente).
- Imprese di noleggio e di distribuzione films.
- Imprese di frangitura delle olive.
- Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato.
- Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici.

Lavoratori beneficiari

Diritto per l'Ingegneria 2014

- Operai, impiegati e quadri (dal 1991) di imprese ammesse al beneficio.
- I soci e non soci di cooperative con attività analoghe a quelle industriali.
- Giovani con attestato o diploma di qualifica, assunti ex articolo 22 legge 56/87.
- Giovani in contratto di formazione e lavoro
- I lavoratori in contratto di solidarietà

Lavoratori esclusi dal beneficio

- Dirigenti (casi eccezionali il terremoto del Friuli e il salvataggio Leyland-Innocenti - 1976).
- Apprendisti (fino alla trasformazione).
- Lavoratori a domicilio.
- Autisti personali dell'imprenditore.
- Religiose e religiosi.
- Giornalisti dipendenti da case editrici di quotidiani e da agenzie di stampa.

(b) Cause di intervento della cig

- "situazioni aziendali dovute ad eventi **transitori e non imputabili** all'imprenditore o agli operai"
- "situazioni **temporanee** di mercato"
 - » Temporaneità e transitorietà
 - » Involontarietà o non imputabilità

Temporaneità

Diritto per l'Ingegneria 2014

- Temporaneità = la sospensione o la riduzione che legittima l'intervento della cig può essere considerata - secondo il senso comune - di breve durata e cioè tale per cui possa essere agevolmente prevista a breve termine la ripresa dei lavori in relazione alle cause di sospensione o riduzione [Cass. 6760/1982]
- Il giudizio sulla temporaneità deve essere dato "ex ante" e non "ex post"

La certezza della ripresa

Diritto per l'Ingegneria 2014

- Per l'Inps la certezza della ripresa deve sussistere sotto il duplice profilo della ripresa dell'attività dell'unità produttiva e della ripresa al lavoro del singolo.
- Per la giurisprudenza il requisito della transitorietà deve sussistere con riferimento all'impresa e non ai singoli e deve essere valutato a priori.

Non imputabilità

- Non imputabilità = l'evento non deve risultare prevedibile, né evitabile (involontarietà)
- Evento esterno o interno, purché non imputabile:
 - mancanza di scorte
 - interruzione dell'erogazione elettrica
 - occupazione della fabbrica da parte di terzi

(c) La procedura di consultazione

- Obbligo di informazione e di consultazione delle rsa e delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale (*articolo 5 legge 20 maggio 1975, n. 164*).
 - Criterio presuntivo ex art. 39, 4 comma Cost.
 - Collegamento al dato elettorale nella provincia.

Due causali, due procedure

» Eventi oggettivamente non evitabili

- Eventi determinati da forza maggiore e caso fortuito. Esterni all'impresa e non rientranti nel c.d. rischio d'impresa



- Comunicazione dei motivi, della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati
 - Richiesta di una delle parti di esame congiunto entro 3 gg. dalla comunicazione se la riduzione/sospensione supera le 16 ore settimanali
 - Esaurimento della procedura entro i 5 gg. successivi
- ⇒ consultazione successiva

Due causali, due procedure/2

» Eventi transitori e/o situazioni temporanee di mercato



- Comunicazione preventiva delle cause, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati
- Richiesta di una delle parti di esame congiunto
- Esaurimento della procedura entro 25 gg. (10 gg. per aziende fino a 50 dip)

La conclusione della procedura

Diritto per l'Ingegneria 2014

- Obbligo di attestarne l'avvenuto esperimento.
- Rigetto della domanda per omessa consultazione.
- L'improcedibilità della domanda quale sanzione per omissioni ed irregolarità.

Criteri di scelta

- Vuoto normativo sui criteri
- Limiti interni: accordi, coerenza con le finalità
- Limiti esterni: divieti di atti discriminatori e generale obbligo di correttezza e buona fede

Durata dell'intervento

fino a 13 settimane continuative,
eccezionalmente prorogabili
trimestralmente fino ad un massimo
complessivo di un anno ovvero, per
periodi non continuativi, fino ad un
massimo di 52 settimane nel biennio

(d) Concessione amministrativa

- La domanda di ammissione: contenuti e termini.
- La deliberazione della commissione provinciale Inps.
- Autorizzazione, atto amministrativo discrezionale e con efficacia costitutiva rispetto alle posizioni individuali.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata all'INPS entro 25 gg. dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario

Concessione amministrativa

deliberazione della commissione
provinciale INPS



autorizzazione

Autorizzazione

è atto amministrativo discrezionale, con efficacia costitutiva rispetto alle posizioni individuali



attribuisce ai singoli un diritto soggettivo perfetto all'integrazione salariale

Autorizzazione/2

Diritto per l'Ingegneria 2014

- è atto ad efficacia istantanea e come tale irrevocabile
- è annullabile d'ufficio, senza termine, quando si fonda su atti invalidi ab origine, ma non è revocabile per sopravvenuti vizi di legittimità [Cass. n. 2829/1983]

Il diniego dell'autorizzazione

Diritto per l'Ingegneria 2014

Il diniego dell'autorizzazione successivo alla sospensione espone il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dai lavoratori

Misura dell'integrazione

Diritto per l'Ingegneria 2014

L'INPS assicura un'indennità nella misura dell'80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai dipendenti per le ore di lavoro non prestate fra le zero ore ed il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali e nel limite dei massimali

Il diniego e le sue conseguenze

- Il diniego successivo alla sospensione espone il datore di lavoro al risarcimento del danno subito.
- La tutela offerta dalle clausole "costo zero". La loro validità subordinata al consenso del singolo, ancorché per fatti concludenti.
 - Cass. 10.05.1995, n. 5090.

La cig ed il contratto di lavoro

- Sospensione degli obblighi principali: prestazione contro retribuzione.
- Cig ed obblighi accessori.
- Cig e retribuzione diretta, indiretta e differita.
- Cig ed altri eventi (scioperi, malattie, ferie, festività etc.)

La cassa integrazione
guadagni straordinaria

Settori interessati

- industria (compresa l'edilizia)
- altre imprese indicate dalle leggi speciali con almeno 15 dipendenti nell'ultimo semestre

Lavoratori beneficiari

- operai, impiegati e quadri che abbiano un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni alla data della richiesta
- soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro

Lavoratori esclusi

- dirigenti
- apprendisti
- lavoratori a domicilio

Cause integrabili

- Almeno fino agli anni novanta l'istituto si caratterizza per la genericità delle cause di intervento e del loro contenuto. Oggi le ipotesi vengono definite precisamente:
 - Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione industriale.
 - Crisi aziendale.
 - Procedure concorsuali.

La crisi aziendale

- Non esiste un preciso concetto economico - finanziario di crisi ma la valutazione dei piani aziendali deve soddisfare precisi requisiti:
 - indicatori economico finanziari dell'impresa (risultati, bilanci, fatturati per almeno un triennio)
 - indicatori occupazionali in contrazione
 - piano di risanamento con l'esplicitazione delle iniziative
 - accurata ricognizione delle vicende societarie e aziendali

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione

- In dottrina si è affermato che è impossibile arrivare ad una definizione precisa delle tre fattispecie che, spesso, nella realtà coesistono.
- Nella prassi, invece, la determinazione precisa dei criteri per l'ammissione al beneficio consente una classificazione almeno secondo il principio della prevalenza.

La ristrutturazione

- E' richiesto che il programma aziendale sancisca la preminenza delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature rispetto al complesso degli investimenti previsti nell'arco del programma concesso. Attenzione alla misura, alla loro copertura alle coerenze nella gestione delle sospensioni.

La riorganizzazione

- Minore attenzione è riservata al piano degli investimenti rispetto agli aspetti gestionali. Anche in questa fattispecie, però, la misura degli investimenti previsti deve risultare superiore a quelli effettuati nel biennio precedente. E' richiesta la copertura finanziaria e la gestione delle eccedenze in coerenza al piano.

La conversione

- Si tratta di un'ipotesi abbastanza rara che, peraltro, può comprendere una riorganizzazione od una ristrutturazione.
- La peculiarità è rappresentata dall'esito del processo rispetto al quale vengono valutati tutti gli elementi richiesti.

Procedura

Comunicazione tempestiva dell'intenzione di richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale alle RSA/RSU o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia

Procedura/2



richiesta di esame congiunto della situazione aziendale entro 3 gg.



presentazione della richiesta di esame congiunto:

- all'ufficio regionale competente per territorio (l'intervento riguarda unità aziendali di una sola regione) ovvero
- al Ministero (l'intervento riguarda unità aziendali di più regioni)

Esame congiunto

Oggetto dell'esame congiunto:

- programma che l'imprenditore intende attuare che deve mirare al rilancio dell'attività e alla salvaguardia dei livelli occupazionali
- criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere
- modalità di rotazione

Esaurimento della procedura

La procedura di consultazione deve terminare entro 25 o 10 gg. a seconda che il numero dei dipendenti sia superiore o meno a 50



presentazione della domanda di concessione al competente ufficio del Ministero del Lavoro

Concessione del beneficio

Il procedimento si conclude con l'emanazione del decreto di concessione del trattamento da parte del Ministero avente validità annuale

Durata

- Crisi \Rightarrow 12 mesi prorogabili di altri 12
- Ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione \Rightarrow 24 mesi prorogabili per 2 volte, ciascuna di 12 mesi max
- Procedure concorsuali \Rightarrow 12 mesi prorogabili di 6 mesi

Durata/2

In ogni caso, per ogni unità produttiva, l'intervento non può superare la durata di 36 mesi in un quinquennio (ivi compresi i periodi di cigo concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato)

Il trattamento di cassa

Ai dipendenti viene assicurata un'indennità pari a circa l'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate fra le zero ed il limite contrattuale e, comunque, non oltre le quaranta, entro i limiti dei massimali

Finanziamento della cassa

- E' sostanzialmente a carico dello Stato anche se diversi oneri contributivi compresi fra il 3% ed il 4,5% (a seconda delle dimensioni dell'impresa) sono posti a carico dei datori di lavoro che utilizzano del beneficio.

La cassa integrazione guadagni
straordinaria ed il
trasferimento d'azienda nelle
procedure concorsuali

Il beneficio della straordinaria

- E' concesso ai dipendenti di imprese soggette alla disciplina della cigs nei casi di dichiarazione di fallimento, di concordato con cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora l'attività non sia stata disposta o sia cessata.

Durata del beneficio e proroghe

- Il beneficio è concesso su istanza del curatore, del commissario o del liquidatore per la durata di 12 mesi.
- Qualora alla scadenza sussistano fondati motivi di continuare o riprendere l'attività e di salvaguardia, anche parziale dei livelli occupazionali, tramite cessione dell'azienda o di parte il beneficio può essere prorogato per ulteriori 6 mesi.

L'epilogo

- Quando non sia possibile la continuazione dell'attività anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli possano essere salvaguardati solo parzialmente il curatore, il commissario od il liquidatore hanno facoltà di collocare in mobilità ai sensi degli artt. 4 o 24 della legge 223/1991 i lavoratori eccedenti.